



*Prefettura di Rovigo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Fasc. 2177/2017/Area I°/WLRO

Rovigo, data del protocollo

Spett.le Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI  
S.N.C.

TRECENTA (RO)

pec@ ~~systema2013@pec.it~~

Oggetto: Istanza a “**permanere**” nell’ iscrizione della **white list provinciale della Prefettura di Rovigo** ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013 e s.m.i. e dell’articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e s.m.i. per i settori sottoindicati:

- **Noli a freddo di macchinari**
- **Fornitura di ferro lavorato**
- **Noli a caldo**
- **Guardiania ai cantieri**

Con riferimento all’istanza suindicata, pervenuta a questa Prefettura il 24/02/2021, concernente l’oggetto, atteso che dall’istruttoria esperita non sono emerse, a carico dei soggetti di cui all’articolo 85 del codice antimafia - D.Lvo n.159/2011- le cause ostative di cui all’art. 67 del Decreto medesimo, né emergono, allo stato, per quanto concerne codesta ditta, elementi circa il rischio di tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all’art. 84 comma 4 e 91, 6 comma del citato D.Lvo 159/2011 e s.m., **si dispone il rinnovo dell’iscrizione di codesta impresa, relativamente ai settori suindicati, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituito presso questa Prefettura, con provvedimento n. 22676 in data 14/8/2013, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i..**

Tale rinnovo ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del protocollo.

**Si comunica che ai sensi dell’articolo 1 comma 52 bis della legge n. 190/2012, come modificato dall’articolo 29 del D.L. 24 /6/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11 /8/2014, n. 114, detto rinnovo di iscrizione “tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta” (c.d. effetto equipollenza).**

**È fatto obbligo, in ogni caso, al legale rappresentante di codesta ditta, di segnalare entro il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 1, comma 55 della legge 190/2012, decorrente dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativo contratto che determina le modifiche sottoindicate, con le modalità previste dall’articolo 4 del D.P.C.M. di cui in premessa, entrato in vigore il 14 agosto 2013, qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali, nonché del nominativo del direttore tecnico, ove previsto.**

**Quanto sopra, per consentire di avviare le verifiche antimafia inerenti eventuali “nuovi soggetti” della compagine societaria o degli organi sociali.**



*Prefettura di Rovigo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui sopra, nonché la mancata comunicazione dell'inserimento di altri soggetti (ad es. direttore tecnico), rientranti nel novero dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente alle verifiche antimafia, comporta la cancellazione dall'elenco in questione.**

Ai fini del mantenimento della validità dell'iscrizione nella suddetta white list è fatto, altresì, obbligo a codesta impresa, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 18/4/2013, di **comunicare a questa Prefettura**, con le modalità di cui all'articolo 3 del suddetto D.P.C.M., **almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione**, l'interesse a permanere nell'elenco, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito di questa Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente" (allegato D), corredato della relativa documentazione.

Codesta ditta può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta in questa white list.

La Prefettura accerta, quindi, la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione secondo le modalità di cui al richiamato articolo 3 e, ove gli accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (*Aggiornamento in corso*) dell'elenco di cui trattasi.

Si fa presente che, in mancanza di comunicazione dell'interesse a permanere, entro i termini di cui sopra, nell'elenco in questione, si procederà alla cancellazione di codesta ditta dall'elenco medesimo.

Il Prefetto  
(De Luca)

/a.s.